

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4387}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

SIGNORELLO, BARTOLOMEI, MURMURA, DE VITO, NOÈ, ABIS, ATTAGUILE, DAL FALCO, DE CAROLIS, DALVIT, SEGNANA, CAROLLO (1050); COSSUTTA, GERMANO, MAF-FIOLETTI, MARSELLI, MODICA, PERNA, TEDESCO TATO' GIGLIA, VENANZI, VIGNOLO, ABENANTE, ADAMOLI, BOLLINI, BORSARI, FILIPPA, PAPA, SGHERRI (2320); LE-PRE, ZUCCALÀ, CIPELLINI, CORRETTO, FERRALASCO, STIRATI, LICINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CAVEZZALI, CUCINELLI, SEGRETO, SIGNORI, TORTORA, DE MATTEIS, VIGNOLA, TALAMONA, MAROTTA, CATEL-LANI, BUCCINI, GATTO VINCENZO (2347)

E

DISEGNO DI LEGGE (2371)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

**APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO,
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 17 marzo 1976 (Stampati n. 1050, 2320, 2347, 2371)

Norme sul decentramento e sulla partecipazione
dei cittadini nella amministrazione del Comune

*Trasmessi dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 18 marzo 1976*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Fino all'entrata in vigore di un nuovo ordinamento delle autonomie locali, allo scopo di promuovere la partecipazione popolare alla gestione amministrativa della comunità locale e in attuazione del principio di autonomia sancito dall'articolo 128 della Costituzione, i comuni possono deliberare di ripartire il territorio in circoscrizioni comprendenti uno o più quartieri o frazioni contigui, esercitando il potere di organizzazione secondo principi di ampio decentramento.

ART. 2.

Sono organi della circoscrizione:

- a) il consiglio circoscrizionale;
- b) il presidente del consiglio circoscrizionale.

Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità del comune.

Le sedute dei consigli circoscrizionali sono pubbliche.

Il presidente del consiglio circoscrizionale rappresenta il consiglio e svolge le funzioni che gli vengono delegate dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

ART. 3.

I consigli circoscrizionali sono eletti a suffragio diretto nei comuni che abbiano conferito ai consigli stessi i poteri consultivi e deliberativi previsti dai successivi articoli 12 e 13 e che abbiano una popolazione non inferiore a 40.000 abitanti.

A prescindere dal numero degli abitanti del comune, nelle frazioni i consigli di circoscrizione sono eletti a suffragio diretto, ove il regolamento comunale lo preveda e siano conferiti i poteri di cui al primo comma.

I consigli circoscrizionali, ai quali i comuni abbiano conferito soltanto poteri consultivi previsti dal successivo articolo 12,

sono eletti dal consiglio comunale secondo le norme e le procedure stabilite con il regolamento previsto dal successivo articolo 4.

ART. 4.

Le attribuzioni e il funzionamento dei consigli di circoscrizione sono regolati per quanto non disposto nella presente legge da apposito regolamento deliberato dal consiglio comunale.

Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

- 1) le attribuzioni ed il funzionamento degli organi della circoscrizione;
- 2) le modalità per la elezione del presidente del consiglio circoscrizionale;
- 3) il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali, che non può essere superiore ai due quinti dei consiglieri assegnati al comune;
- 4) le modalità per la elezione dei consigli circoscrizionali di cui al terzo comma del precedente articolo 3. Al riguardo il regolamento deve stabilire che i consigli di circoscrizione sono eletti dal consiglio comunale in proporzione ai voti ottenuti in ciascuna circoscrizione dalle singole liste nelle ultime elezioni comunali e può prevedere forme per la designazione di candidati a consigliere circoscrizionale da parte degli elettori della circoscrizione;
- 5) le modalità attraverso le quali i consigli di circoscrizione possono ottenere dalla amministrazione comunale e dagli enti e aziende del comune le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.

ART. 5.

Tutti i consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio stesso.

Nel caso di scioglimento o cessazione anticipata del consiglio comunale, per le cause previste dalla legge, i consigli circoscrizionali comunque eletti esercitano le loro funzioni fino al giorno precedente l'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la rinnovazione del consiglio comunale.

I consigli circoscrizionali di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 3 sono eletti contemporaneamente al consiglio comunale.

Per la indizione delle elezioni si applica il disposto di cui all'articolo 18 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

ART. 6.

L'elezione diretta dei consigli circoscrizionali si effettua a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale e, per quanto non previsto nella presente legge, con l'osservanza delle norme stabilite dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, per la elezione dei consigli comunali con popolazione con oltre 5.000 abitanti.

ART. 7.

Sono elettori della circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.

Sono eleggibili gli iscritti nelle liste elettorali del comune anche se non residenti nella circoscrizione in cui sono candidati.

Le norme relative alla ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri comunali sono estese, in quanto applicabili, ai consiglieri della circoscrizione.

La carica di consigliere circoscrizionale è in ogni caso incompatibile con la carica di consigliere comunale.

ART. 8.

Le liste dei candidati per l'elezione dei consigli circoscrizionali devono essere sottoscritte da elettori della circoscrizione.

Il numero dei sottoscrittori è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 24 aprile 1975, n. 130, intendendosi sostituita alla parola « comune » la parola « circoscrizione ».

Non è necessaria la sottoscrizione da parte dei presentatori di lista quando la lista stessa viene presentata insieme a quella per le elezioni del consiglio comunale e con lo stesso contrassegno.

ART. 9.

L'elettore può esprimere una preferenza nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei consiglieri circoscrizionali da eleggere è fino a 15; due preferenze nelle altre circoscrizioni.

Le schede per la votazione devono avere le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

ART. 10.

L'ufficio della sezione della circoscrizione contrassegnata col numero più basso si costituisce in ufficio centrale, sotto la presidenza di un magistrato designato dal presidente del tribunale.

L'ufficio così costituito provvede alle operazioni per il riparto dei seggi e la proclamazione degli eletti.

Ai fini del riparto dei seggi l'ufficio divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il quoziente elettorale. Attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista.

I seggi eventualmente restanti verranno successivamente attribuiti alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista che abbia ottenuto la più alta cifra elettorale. Sono considerati resti anche i voti delle liste che non abbiano ottenuto alcun quoziente.

Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre liste, sulla base di un secondo quoziente, ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alle liste medesime per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare.

Si effettua poi la attribuzione dei seggi tra le varie liste, seguendo le norme dei commi precedenti.

ART. 11.

Le operazioni di scrutinio relative alla elezione del consiglio circoscrizionale sono eseguite, senza interruzione, dopo quelle

per la elezione del consiglio comunale e in conformità alle leggi elettorali vigenti in quanto applicabili.

ART. 12.

Il consiglio circoscrizionale:

a) esprime pareri e proposte in ordine al funzionamento degli uffici decentrati e alla gestione dei beni, dei servizi e delle istituzioni comunali sanitarie, assistenziali, culturali, scolastiche, sportive e ricreative e di ogni altro ordine, esistenti nella circoscrizione;

b) può convocare, secondo le norme del regolamento, assemblee per la pubblica discussione dei problemi inerenti alla circoscrizione;

c) formula proposte per la soluzione di problemi amministrativi interessanti la circoscrizione;

d) esprime pareri, su propria iniziativa o su richiesta della Amministrazione comunale, sulle materie di competenza del consiglio comunale.

Il regolamento comunale stabilisce le materie sulle quali il parere è obbligatorio: questo in particolare va reso:

1) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni;

2) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

3) sul piano regolatore generale e sul programma di fabbricazione; sui piani particolareggiati e di zone e sulle convenzioni urbanistiche e in particolare sulle opere di urbanizzazione e localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti la circoscrizione;

4) sui regolamenti comunali.

Il consiglio comunale può prescindere dal parere, dandone atto nel deliberato, ove il consiglio di circoscrizione non si sia pronunciato entro il termine fissato dal regolamento.

Al consiglio circoscrizionale può inoltre essere affidata la gestione contabile di fondi economici per il proprio funzionamento. La gestione sarà esercitata secondo le norme stabilite dal regolamento comunale.

ART. 13.

Nei comuni e nelle frazioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 3, oltre a quanto stabilito nel precedente articolo il regolamento può delegare funzioni deliberative ai consigli circoscrizionali, nelle materie attinenti i lavori pubblici e servizi comunali che si svolgono nelle rispettive circoscrizioni, con particolare riguardo alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, all'uso di istituto e alla gestione dei beni e dei servizi destinati ad attività sanitarie, assistenziali, scolastiche, culturali, sportive, ricreative e di ogni altro ordine.

La gestione dei beni relativi a detti servizi può essere affidata direttamente al consiglio della circoscrizione, che vi provvede mediante gli uffici di cui al successivo articolo 16.

La delega nelle materie di cui al primo comma è conferita in base a programmi di massima nei quali siano fissati i criteri direttivi e previsti i fondi disponibili stanziati nel bilancio.

ART. 14.

Le deliberazioni dei consigli circoscrizionali sono rimesse agli organi comunali, secondo le modalità stabilite dal regolamento, e divengono, a tutti gli effetti, atti del comune se, entro termini fissati dal regolamento stesso, non sono rinviate con osservazioni al consiglio di circoscrizione.

Sulle deduzioni del consiglio circoscrizionale, il consiglio comunale adotta definitiva deliberazione, soggetta ai normali controlli.

ART. 15.

Gli elettori del comune hanno il diritto di rivolgere petizioni al consiglio comunale per promuovere il decentramento comunale ai sensi della presente legge.

Gli elettori del consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al consiglio circoscrizionale, per quanto riguarda gli affari di sua competenza.

Le petizioni debbono essere sottoscritte da non meno di un decimo degli elettori della circoscrizione, con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 4.

Il consiglio comunale e il consiglio circoscrizionale devono, entro 60 giorni, esprime-

re proprie determinazioni in ordine al contenuto della petizione, secondo le modalità previste dal regolamento approvato dal consiglio comunale.

ART. 16.

In ogni circoscrizione, in rapporto alle funzioni attribuite, può essere costituito un ufficio per l'espletamento delle funzioni di istituto.

Il personale addetto agli uffici di cui al precedente comma deve essere tratto da quello già in servizio presso il comune.

Le spese relative al personale, alla sede ed ai mezzi per lo svolgimento delle funzioni degli organi circoscrizionali, sono a carico del bilancio comunale.

ART. 17.

La funzione dei consiglieri circoscrizionali è gratuita.

ART. 18.

Per i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici eletti consiglieri circoscrizionali si applicano le disposizioni degli articoli 2, 4 e 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per i lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, eletti consiglieri circoscrizionali, si applicano le disposizioni degli articoli 31 e 32, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 19.

Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali, ivi comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico dei rispettivi comuni.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato, sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale.

Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale.

Il riparto, predisposto dai comuni interessati, è reso esecutivo dal prefetto, o, quando vi sia interessata la Regione, dal commissario del Governo, sulla base della documentazione che i comuni stessi devono rendere entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della consultazione.

ART. 20.

Nei comuni in cui sono istituiti i consigli circoscrizionali non sono applicabili gli articoli 154, 155 e 156 del regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, e l'articolo 57 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 21.

In sede di prima applicazione della presente legge, nei comuni in cui l'elezione dei consigli circoscrizionali avviene a suffragio diretto, le elezioni hanno luogo entro un anno dall'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 della presente legge, sempre che manchi più di un anno alla scadenza ordinaria del consiglio comunale.

Alla successiva rinnovazione dei consigli circoscrizionali eletti a norma del comma precedente, si procede contemporaneamente all'elezione per la rinnovazione del consiglio comunale in carica al momento dell'elezione dei consigli medesimi.

Nei comuni in cui non si fa ricorso al suffragio diretto, il consiglio comunale provvede alla elezione dei consigli di circoscrizione entro 90 giorni dall'approvazione del relativo regolamento, secondo le modalità previste dal regolamento stesso.

ART. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ALLEGATO A

The diagram illustrates the layout of a ballot paper. At the top, there is a rectangular area with a width of 11 cm, indicated by a bracket and the text "cm. 11". Below this, the ballot is divided into six horizontal rows. Each row contains three voting boxes. Each box consists of a circle with a diameter of 20 mm, followed by two horizontal dotted lines for writing. The boxes in each row are separated by vertical columns with a cross-hatched pattern. The text "mm. 20" is placed to the left of the first circle in the top row.

NOTA. — Le righe stampate accanto a ciascun simbolo devono essere in numero pari a quello delle preferenze che possono essere attribuite nelle singole circoscrizioni.
Se le liste ammesse non superano il numero di dodici, lo spazio centrale sarà coperto da apposita grafatura.
Se le liste superano il numero di dodici, saranno utilizzate anche le caselle dello spazio centrale.
Visto: Il Ministro per l'interno.

ALLEGATO B

COMUNE DI

CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA DI

ELEZIONI DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE ANNO 19

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Firma dello scrutatore

.....

timbro